

Indice

Atto Normativo Diocesano della Diocesi di Conversano Monopoli

CAPITOLO I. L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI

1. Identità e missione
2. Riferimenti normativi

CAPITOLO II. ADESIONE E PARTECIPAZIONE

3. Richiesta di adesione personale
4. Nuove associazioni
5. Nuovi settori in associazioni territoriali già costituite
6. Ritiro ed esclusione dall'Associazione
7. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio

CAPITOLO III. IL SERVIZIO ALLA RESPONSABILITÀ

8. Il servizio alla responsabilità
9. Durata degli incarichi di responsabilità

La Responsabilità Associativa

10. I responsabili associativi
11. Profilo del Responsabile associativo di AC
12. Caratteristiche di eleggibilità a responsabilità associative
13. Le responsabilità associative con incarichi direttivi
14. Motivi di incompatibilità con Responsabilità

I Responsabili Educativi

15. I responsabili educativi
16. Profilo del Responsabile educativo di AC

Cessazione dall'incarico di Responsabilità

17. Dimissioni
18. Decadenza dall'incarico
19. Assenze ripetute
20. Surroga

I Sacerdoti assistenti

21. Gli Assistenti
22. L'Assistente Diocesano
23. Il Collegio Assistenti
24. L'Assistente Parrocchiale o Zonale

CAPITOLO IV. ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI CONVERSANO- MONOPOLI

L'associazione parrocchiale

25. L'associazione parrocchiale

L'assemblea Parrocchiale

26. Partecipanti all'Assemblea Parrocchiale
27. Compiti dell'Assemblea Parrocchiale

L'Assemblea Elettiva Parrocchiale

28. Indizione, compiti e partecipazione all' AEP
29. Espressione del voto nell' AEP
30. Elezione del CP durante l' AEP

31. Elezione dei delegati all'AED.
32. Designazione dei candidati per l'AED
33. L' AEP per associazioni con meno di 20 soci

Il consiglio parrocchiale di Azione Cattolica

34. Compiti del Consiglio Parrocchiale
35. Composizione del Consiglio Parrocchiale
36. Articolazione del Consiglio Parrocchiale
37. Dinamiche del CP
38. Il presidente parrocchiale
39. I Responsabili associativi

CAPITOLO V. ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

40. L'associazione interparrocchiale
41. La struttura zonale
42. Il comitato di zona

CAPITOLO VI. LA RESPONSABILITÀ DIOCESANA

43. La responsabilità diocesana

Ordinamento della Associazione Diocesana

44. L'Assemblea Diocesana

L'Assemblea Diocesana Elettiva

45. Operazioni preliminari l'indizione dell'AED.
46. Indizione, compiti e partecipazione all'AED
47. Candidature all'AED

Il Consiglio Diocesano

48. Prime funzioni del CD
49. Composizione del CD
50. Compiti del CD
51. Funzionamento del CD

La Presidenza Diocesana

52. Costituzione e compiti della presidenza Diocesana
53. Il Presidente diocesano
54. I Responsabili di settore ed ACR
55. Il segretario Diocesano e gli uffici di segreteria
56. L'Amministratore diocesano ed il comitato per gli affari economici
57. L'Equipe Diocesane
58. L'Equipe Diocesana dei Ragazzi (EDR)
59. La Conferenza dei Consigli Parrocchiali
60. La Scuola Diocesana Formazione Responsabili

CAPITOLO VII. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Patrimonio e contributi associativi

61. L'attività dell'Azione Cattolica Italiana quale attività senza scopo di lucro
62. Risorse e patrimonio
63. Contributi associativi ordinari
64. Ricorso straordinario alla base associativa.

Gestione amministrativa

65. Norme per l'attività amministrativa dell'Associazione diocesana
66. Norme per l'attività amministrativa dell'Associazione Parrocchiale
67. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

Abbreviazioni

| | |
|---|---|
| AA: Anno Associativo | EDR: Equipe Diocesana dei Ragazzi |
| ADU: Assistente Diocesano Unitario | ID: Incarichi Direttivi |
| AE: Assemblee Elettive | PD: Presidenza Diocesana |
| AEP: Assemblea Elettiva Parrocchiale | RA: Responsabili Associativi |
| AED: Assemblea Elettiva Diocesana | RE: Responsabili Educativi |
| AN: Atto Normativo | RID: Responsabili Associativi Incarichi Direttivi |
| ADU: Assistente Diocesano Unitario | RN: Regolamento Nazionale |
| AP: Assemblea Parrocchiale | RDA: Regolamento Diocesano di Attuazione |
| CA: Collegio Assistenti | PP: Presidente Parrocchiale |
| CCP: Conferenza dei Consigli Parrocchiali | SDFR: Scuola Diocesana Formazione Responsabili |
| CD: Consiglio diocesano | SN: Statuto Nazionale |
| CP: Consiglio Parrocchiale | UF: Ufficio Famiglia di AC |
| CZ: Comitato Zonale | |

CAPITOLO I.

L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELLA DIOCESI DI CONVERSANO-MONOPOLI

1. Identità e missione

- 1.1. L'Associazione diocesana di Conversano – Monopoli riunisce tutti i laici che nella diocesi aderiscono all' Azione Cattolica Italiana.
- 1.2. Questa associazione diocesana si pone come fine la collaborazione con la Chiesa diocesana, in linea con le sue indicazioni pastorali, al fine di contribuire pienamente alla formazione di quel laicato adulto, testimone del Vangelo nella storia ed elemento di crescita nella comunione della comunità ecclesiale.
- 1.3. L'Associazione diocesana si prefigge di contribuire oltre alla formazione spirituale e culturale dei laici, anche alla loro informazione su tematiche di carattere sociale sviluppandone l'analisi e l'approfondimento. Fine di questa apertura è sollecitare le coscienze perché possa svilupparsi, su basi solide di competenza, una missionarietà laicale espressione dei valori cristiani da sempre al centro della nostra società.
- 1.4. L'Associazione diocesana ha sede in Conversano, Piazza della Conciliazione, 22. Responsabile legale dell'Associazione è il Presidente diocesano.
- 1.5. L'Associazione diocesana si articola in associazioni territoriali; il Consiglio diocesano analizza i programmi e, verificatane la coerenza con i fini dell' A.C.I., delibera la formazione di gruppi d'ambiente. Più gruppi con i medesimi fini possono costituire un movimento diocesano.

2. Riferimenti normativi

- 2.1. L'Associazione diocesana di Conversano – Monopoli è retta dallo Statuto dell' Azione Cattolica Italiana e dall'Atto Normativo Diocesano.

- 2.2. Tale atto normativo disciplina la vita dell'associazione diocesana relativamente alla sua struttura ed alla specificità delle sue funzioni, in linea con le indicazioni contenute nello statuto e del R.N.
- 2.3. Il presente atto normativo, approvato dall'assemblea diocesana è operativo a seguito della valutazione favorevole espressa dal consiglio nazionale una volta valutata la conformità con le norme statutarie.
- 2.4. Per tutto quello che non è espressamente previsto in questo AN si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto Nazionale (SN) e Regolamento Nazionale (RN) dell' Azione Cattolica Italiana.
- 2.5. Eventuali modifiche al Presente Atto Normativo possono essere proposte dal Consiglio Diocesano se approvate con maggioranza qualificata (75%). Tali modifiche saranno successivamente approvate dalla Assemblea Elettiva o Assemblea Straordinaria validamente costituita (2/3 degli aventi diritto) con maggioranza degli aventi diritto e successivamente sottoposte a ratifica del Consiglio Nazionale.
- 2.6. L'assemblea diocesana conferisce mandato al consiglio diocesano di recepire le eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale al presente AN approvato dall' Assemblea stessa

CAPITOLO II.

ADESIONE E PARTECIPAZIONE

3. Richiesta di adesione personale.

- 3.1. La richiesta di adesione esprime la libera, personale e consapevole volontà di una persona di far parte dell'Azione Cattolica Italiana e di partecipare alla vita dell'Associazione diocesana costituita nella parrocchia di appartenenza e, attraverso di essa, alla vita dell'Associazione nazionale.
- 3.2. La richiesta di adesione presuppone la condivisione delle finalità che definiscono e qualificano l'Azione Cattolica, del suo ordinamento associativo e del suo progetto formativo, e comporta l'impegno ad una partecipazione attiva e corresponsabile secondo le proprie possibilità e i propri carismi.
- 3.3. L'associazione parrocchiale sostiene il cammino di avvicinamento e di scelta consapevole e responsabile di ciascun simpatizzante e celebra in modo adeguato e secondo le dinamiche che il CD potrà indicare ogni anno, l'atto della prima adesione.
- 3.4. Per questo l'adesione all'Azione Cattolica Italiana è scelta ideale e quando viene richiesta si intende richiesta a tempo indeterminato finché non intervenga richiesta di dimissione da parte del socio. L'adesione va confermata annualmente secondo le modalità previste.
- 3.5. La richiesta di adesione è esaminata e accolta dal Consiglio dell'Associazione diocesana, attraverso l'Associazione territoriale o il gruppo cui il richiedente vuole aderire. (RN 2,1)
- 3.6. L'accoglimento delle richieste di adesione e le conferme annuali sono attestate – anche attraverso uno specifico “segno” – secondo le forme stabilite dal Consiglio Nazionale, che ne definisce le modalità, le procedure e i termini. (RN 3,1)

4. Nuove associazioni.

- 4.1. Verranno riconosciute come associazioni di Azione Cattolica dal Consiglio Diocesano i gruppi parrocchiali o inter-parrocchiali che ne facciano richiesta.
- 4.2. Per il riconoscimento è condizione necessaria che siano presenti il settore giovani o il settore adulti e che i nuovi responsabili ed animatori abbiano partecipato per almeno un anno alle iniziative formative diocesane per responsabili di AC, indicando un nome di un referente che terrà i contatti con la PD e assumerà la presidenza del consiglio provvisorio formato dall'insieme dei responsabili educativi.
- 4.3. Il Consiglio provvisorio si articolerà e agirà secondo le modalità previste per il Consiglio Parrocchiale di AC e rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea Elettiva Parrocchiale.
- 4.4. Un responsabile individuato dalla PD coadiuverà per il primo anno il cammino della nuova associazione.

5. Nuovi settori in associazioni territoriali già costituite.

- 5.1. In caso di istituzioni di settori o articolazioni non presenti in una associazione parrocchiale o interparrocchiale, la richiesta verrà inviata dal Consiglio Competente al CD, che verificata la presenza di responsabili educativi muniti dei requisiti previsti dal presente AN potrà concedere, per un periodo di sperimentazione.
- 5.2. Un responsabile, individuato dalla PD, coadiuverà per il periodo di sperimentazione il cammino dei nuovi gruppi, alla fine del quale il CD, sentitone il parere, se ve ne sono le condizioni, approva in via definitiva la costituzione.

6. Ritiro ed esclusione dall'Associazione.

- 6.1. Il CD, su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o del gruppo di appartenenza, delibera l'esclusione del socio dall' Azione Cattolica Italiana, in presenza di palese non condivisione dei fini e delle norme statutarie dell' Azione Cattolica e quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto, dal RN o dal presente Atto Normativo per l'adesione all'Associazione. La decisione deve essere assunta motivatamente e previo contraddittorio con il socio interessato.
- 6.2. Il CD può dichiarare che un'associazione parrocchiale o un gruppo non fanno più parte dell'AC quando non rispondano più della natura, ai fini e ai requisiti sanciti dallo Statuto Nazionale e palesemente reiteratamente non conformino le proprie dinamiche associative a quanto previsto nel SN, dal RN o dal presente AN.

7. Diritti e doveri di partecipazione e condizioni per il loro esercizio.

- 7.1. All'atto del rinnovo dell'adesione individuale vengono indicate anche le responsabilità associative ed educative che l'interessato ricopre. I coniugi dichiarano tale loro condizione così da consentire uno specifico servizio alla loro vocazione.

CAPITOLO III.

IL SERVIZIO ALLA RESPONSABILITÀ

8. Il servizio alla responsabilità

- 8.1. Il servizio alla responsabilità educativa ed associativa a tutti i livelli è ritenuto obiettivo primario per l'Associazione Diocesana di Conversano-Monopoli ed impegna il CD ad avere grande attenzione alle necessità di coloro che mettono a disposizione il proprio carisma in

questo delicato compito. A tal proposito il CD è costantemente impegnato a promuovere tutte le iniziative necessarie per elevarlo qualitativamente e sostenere la motivazione ad esso.

9. Durata degli incarichi di responsabilità

- 9.1. Tutte le responsabilità associative, a qualsiasi livello e riferite a qualsiasi organismo associativo restano in carica finché sussistono le condizioni e caratteristiche previste dal presente AN e comunque fino alla celebrazione della successiva Assemblea Elettiva.
- 9.2. Tutti gli incarichi di responsabilità educativa affidati dal Consiglio Parrocchiale sono da ritenersi affidati finché sussistono le condizioni e caratteristiche previste dal presente AN e comunque fino alla fine dell'anno associativo per il quale la nomina è stata effettuata.

La Responsabilità Associativa

10. I responsabili associativi

10.1. Sono definiti responsabili associativi RA:

- a) Tutti i membri eletti o cooptati dei Consigli Parrocchiali o Diocesano di Azione Cattolica.
- b) I Responsabili di settore ed articolazione parrocchiali ed interparrocchiali;

11. Profilo del Responsabile associativo di AC

11.1. In riferimento al proprio profilo umano, sociale, ecclesiale e spirituale, il responsabile (educativo o associativo) di AC dovrà:

- a. Vivere in pienezza la propria età e aver risolto i problemi tipici dell'adolescenza. Essere umanamente credibile, cioè aver raggiunto un sufficiente equilibrio affettivo ed essere inserito armonicamente nel proprio ambito sociale, culturale, professionale, familiare. Avere compiuto le scelte fondamentali legate alla propria età e alla propria condizione in accordo con un proprio progetto di vita.
- b. Aver operato una chiara opzione fondamentale per Gesù Cristo e percorrere un forte e significativo itinerario di fede personale.
- c. Vivere un cammino di fede comunitario e frequentare i sacramenti.
- d. Essere un modello convincente di vita cristiana in quanto persona etica e coerente che incarna la fede in rinnovate scelte personali, affettive, sociali e politiche.
- e. Essere attento alle attese culturali, sociali, ai bisogni e alla dimensione socio-politica del territorio.
- f. Avere sensibilità ecclesiale.
- g. Seguire un cammino di formazione personale nel proprio gruppo di riferimento.
- h. Vivere ordinariamente il cammino formativo nel proprio gruppo di riferimento
- i. Avere conoscenza della struttura e delle dinamiche dell'Associazione.
- j. Sentire impegnativa la sua partecipazione alle attività della SDFR e a tutti gli organismi e momenti formativi parrocchiali e diocesani a lui destinati.
- k. Essere in (e cercare la) sintonia con il resto dell'Associazione ai suoi vari livelli. Essere rappresentativo, cioè in grado di ascoltare, interpretare e farsi voce della sua realtà associativa.

12. Caratteristiche di eleggibilità a responsabilità associative

12.1. Al fine di ricoprire un incarico di responsabilità in AC il RA associativo dovrà:

- a. Avere almeno 18 anni ed essere aderente all'AC da almeno un triennio senza soluzione di continuità.
- b. Essere disponibile al mantenere l'incarico per almeno un triennio.
- c. Indipendentemente, ma in sintonia con il proprio incarico, sentirsi responsabile verso **tutte** le componenti dell'Associazione (ACR Giovanissimi, Giovani. Adulti. Terza età e Famiglie)
- d. Impegnarsi ad istituire, sostenere e promuovere tutti i settori e l'articolazione ACR per il completamento dell'associazione.
- e. Essere operatore di comunione tra le varie realtà ecclesiali ritrovandosi con gli altri al di sopra delle tensioni concrete grazie alla ricerca comune e disinteressata della verità.

12.2. Per le associazioni nascenti o per quelle in particolare difficoltà, previo accordo con la PD possono essere derogati alcuni dei punti suddetti.

12.3. I responsabili associativi vengono eletti secondo quanto indicato dal Regolamento delle Assemblee Elettive diocesano e dalle indicazioni scaturite dell'Assemblea Elettiva

12.4. I responsabili giovani, ai vari livelli, in particolare parrocchiale e diocesano, non possono essere eletti in incarichi direttivi o consultivi qualora al momento dell'elezione abbiano superato il trentesimo anno di età. (RN art.8, comma 2)

13. Le responsabili associativi con incarichi direttivi

13.1. Sono definiti responsabili associativi con incarichi direttivi (RID)

- c) Presidenti Parrocchiali.
- d) I membri eletti o cooptati della Presidenza Diocesana.

14. Motivi di incompatibilità con Responsabilità

14.1. Per la fisionomia statutaria dell'ACI, l'assunzione di responsabilità direttive legate alla vita di istituzioni, partiti o sindacati e la candidatura alle elezioni politiche o amministrative per il periodo del loro impegno di responsabilità associativa sono incompatibili con l'incarico di Responsabilità con Incarichi direttivi.

14.2. I RID che nel corso del loro mandato si trovassero in nelle condizione di incompatibilità previste dal presente articolo decadono con effetto immediato dall'incarico ricoperto.

I Responsabili Educativi

15. I responsabili educativi

15.1. Sono definiti responsabili educativi tutti coloro che ricevono mandato da un consiglio di AC per animare, coordinare e curare le attività, le dinamiche e l'offerta formativa nei gruppi parrocchiali ed interparrocchiali di ragazzi, giovani ed adulti e quindi:

- gli educatori ACR,
- gli animatori giovanissimi, giovani e giovani-adulti,
- le coppie animatrici,
- gli animatori di gruppi adulti e di terza età.

16. Profilo del Responsabile educativo di AC

16.1. Il responsabile educativo dovrà:

- aderire all'AC da almeno un triennio senza soluzione di continuità;
- avere un'età di almeno 18 anni e comunque superiore di almeno 5 anni rispetto a quella massima dei componenti del gruppo;
- Essere cosciente di svolgere un mandato "comunitario" per la formazione umana, culturale, dottrinale ed ecclesiale.
- Aver partecipato almeno al primo livello della SDFR.
- Sentire impegnativa la sua partecipazione alle attività della SDFR e a tutti gli organismi e momenti formativi parrocchiali e diocesani a lui destinati.
- Essere in (e cercare la) sintonia con il resto dell'Associazione ai suoi vari livelli.
- Garantire la continuità nell'incarico per almeno un anno associativo.
- Avere conoscenza e fare continuamente esperienza significativa dell'Associazione .
- Avere sensibilità educativa oltre che ecclesiale.
- Partecipare attivamente ad un'eventuale gruppo animatori o educatori parrocchiale o zonale.

16.2. Per le associazioni nascenti o per quelle in particolare difficoltà, in accordo con la PD possono essere derogati alcuni dei precedenti punti.

16.3. I Responsabili educativi a cui saranno affidati i gruppi parrocchiali in ogni anno associativo sono individuati dal Consiglio Parrocchiale, sentito il parere dei responsabili di settore, in una seduta apposita dello stesso che si terrà entro giugno dell'anno associativo precedente. L'incarico affidato vale per un anno associativo.

Cessazione dall'incarico di Responsabilità

17. Dimissioni

17.1. I Responsabili educativi o associativi che intendano cessare l'esercizio della propria responsabilità devono presentare domanda di dimissioni al relativo Consiglio. Il Consiglio sentito il parere dell'Assistente e compiuti tutti i passi necessari al fine di discernere in ordine alle cause e circostanze in cui è maturata la decisione potrà accettare o respingere le dimissioni. I Presidenti Parrocchiali e Diocesano devono far pervenire analoga istanza al Consiglio Diocesano e al Vescovo

18. Decadenza dall'incarico

- 18.1. Il Consiglio Parrocchiale o Diocesano, in presenza di palese non condivisione dei fini e delle norme statutarie dell' Azione Cattolica e quando risultino venute meno le condizioni previste dallo Statuto, dal RN o dal presente Atto Normativo, possono promuovere istanza di decadenza dall'incarico di responsabilità di un socio dall' Azione Cattolica Italiana. L'istanza motivata e corredata dal parere del relativo assistente deve essere resa nota all'interessato ed inviata al CD per la delibera definitiva.
- 18.2. Il CD, presi in considerazione tutti gli elementi e compiuti tutti i passi necessari al fine di discernere in ordine alle cause e circostanze del caso, previo contraddittorio con il socio interessato, delibera, in maniera definitiva ed entro 30 gg, la decadenza dall'incarico di responsabilità o la nullità del dispositivo.

19. Assenze ripetute

- 19.1. Il membro di un consiglio a qualsiasi livello decade dal suo incarico se si assenta per tre volte consecutive senza giustificato motivo. Si intende senza giustificato motivo la mancata partecipazione ai lavori del Consiglio o della Presidenza quando ricevutane comunicazione non si rende noto alla segreteria o al Presidente l'impossibilità a prendervi parte.

20. Surroga

- 20.1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio a qualsiasi livello, il segretario accerta lo stato di partecipazione o di decadenza. All'uopo il Consiglio provvederà alla surroga anche senza che ciò sia iscritto all'o.d.g.
- 20.2. In caso di surroga di membri eletti si provvederà a nominare il primo dei non eletti della lista relativa. In caso questa fosse esaurita il presidente provvederà ad indire nuove elezioni di lista.

I Sacerdoti assistenti

21. Gli Assistenti

- 21.1. Gli Assistenti e i sacerdoti collaboratori per esercitare il servizio ministeriale loro affidato, pur non avendo diritto di voto, partecipano alla vita dell'Associazione e alle sue attività. In questo quadro, prendono parte anche alle sedute degli organi deliberativi dell'Associazione (Assemblee, Consigli e Presidenze) al fine di fornire il proprio contributo al necessario discernimento per l'assunzione delle decisioni associative che sono rimesse statutariamente al voto dei componenti laici dei predetti organi.
- 21.2. Gli Assistenti ad ogni livello sono normalmente nominati per un triennio e possono essere riconfermati per un secondo triennio (cfr RN 13,2)

22. L'Assistente Diocesano

- 22.1. L'assistente Diocesano Unitario (ADU) è nominato dal Vescovo. Presiede e coordina il Collegio assistenti ed è per tutta l'associazione punto di riferimento, ed elemento di unità. Per meglio svolgere questo suo ministero può chiedere al Vescovo di essere coadiuvato in maniera stabile da altri sacerdoti assistenti nella cura pastorale e spirituale dei settori, delle articolazioni, movimenti o particolari realtà associative che richiedano una particolare attenzione.

22.2. L'ADU o gli Assistenti di settore possono, per particolari attività nell'ambito del proprio ufficio, avvalersi della collaborazione occasionale di altri sacerdoti, diaconi o seminaristi

23. Il Collegio Assistenti

23.1. Il collegio Assistenti è formato dall'Assistente Unitario e dagli Assistenti di settore ed articolazione. Si riunisce su convocazione dell'ADU per pianificare le attività unitarie di settore; vivere momenti formativi specifici; porre in essere momenti di riflessione su questioni o problematiche individuate nell'ambito dell'impegno e del profilo dell'AC.

23.2. Alle riunioni del CA possono essere invitati a partecipare gli assistenti parrocchiali, i sacerdoti impegnati nelle varie attività e chiunque (laici, religiosi, diaconi o presbiteri) si ritenga possa essere interessato a dare il proprio contributo alla discussione o alle attività in oggetto.

24. L'Assistente Parrocchiale o Zonale

24.1. L'Assistente delle Associazioni parrocchiali è il parroco o un sacerdote da lui incaricato. Può essere nominato anche a livello interparrocchiale su delega dei parroci della zona pastorale. La sua accettazione all'incarico viene resa esplicita all'inizio di ogni mandato.

CAPITOLO IV.

ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA DI CONVERSANO-MONOPOLI

L'associazione parrocchiale

25. L'associazione parrocchiale

25.1 L'associazione parrocchiale dell'ACI è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa. Essa ha possibilmente una sede ed esprime una propria attività formativa ed apostolica di intesa con i responsabili e gli organismi della pastorale. Si struttura in Assemblea, Consiglio e Presidente parrocchiale.

L'assemblea Parrocchiale

26. Partecipanti all'Assemblea Parrocchiale

26.1. L'Assemblea dell'associazione parrocchiale è composta da tutti gli aderenti dell'ACI, giovani e adulti.

26.2. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti tramite i loro educatori. (Si raccomanda di ricercare uno spazio ed un tempo per il loro coinvolgimento diretto).

26.3. Ai suoi lavori partecipano anche i simpatizzanti di AC senza diritto di voto.

26.4. L'AP si riunisce in maniera ordinaria almeno due volte all'anno secondo un calendario che viene stabilito, in fase di programmazione, all'inizio dell'anno associativo.

26.5. L'AP può essere convocata in maniera straordinaria:

- dal presidente parrocchiale

- 1/3 dei socie dell'associazione parrocchiale
- dal presidente diocesano

27. Compiti dell'Assemblea Parrocchiale

- 27.1. Discute e decide le linee fondamentali del programma dell'Associazione in coordinamento con il piano pastorale della Diocesi e con il programma della Parrocchia.
- 27.2. Verifica il cammino e la vita associativa, ascolta e discute la relazione del Presidente e dei Responsabili Parrocchiali.
- 27.3. Accoglie nei modi indicati dal CD e CP i nuovi aderenti.
- 27.4. Ove sia richiesto parere esplicito dall'Assemblea, questo è espresso con voto palese.
- 27.5. Può essere celebrata in forma interparrocchiale, in tal caso è convocata in accordo e alla presenza dell'eventuale CZ.

L'Assemblea Elettiva Parrocchiale (AEP)

28. Indizione, compiti e partecipazione all' AEP

- 28.1. L'Assemblea Elettiva Parrocchiale è convocata durante la stagione assembleare e dopo che siano state assolte le procedure per il rinnovo dell'adesione dell'anno associativo in corso.
- 28.2. L'AEP è formata da tutti i soci (adulti, giovani e giovanissimi) che hanno rinnovato la propria adesione all'AC per l'anno associativo in corso.
- 28.3. Gli aderenti che partecipano con diritto di voto all'AEP saranno convocati per iscritto almeno 15 giorni prima della sua celebrazione.
- 28.4. Elege il consiglio parrocchiale in modo che sia rappresentativo dalle componenti dell'associazione, i rappresentanti all'Assemblea Elettiva Diocesana e gli eventuali candidati all'AED.
- 28.5. I ragazzi dell'ACR potranno scegliere due loro rappresentanti che faranno parte dell'Equipe Diocesana dei Ragazzi (EDR) secondo le modalità stabilite dal CD.
- 28.6. L'assemblea fissa il numero dei componenti eletti del consiglio garantendo la rappresentanza di tutte le articolazione e provvede alla nomina del seggio elettorale.
- 28.7. Gli assistenti, i simpatizzanti e i rappresentati della Presidenza diocesana e quanti saranno invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.

29. Espressione del voto nell' AEP

- 29.1. Le operazioni di voto, previo accordo con la presidenza diocesana per definire la data, devono essere presiedute da un membro della Presidenza diocesana o da un suo delegato facente parte del consiglio diocesano non aderente presso l'associazione parrocchiale interessata.
- 29.2. Le operazioni relative alla votazione, allo spoglio delle schede, alla rilevazione dei risultati, alla redazione e sottoscrizione del relativo verbale, sono affidate al seggio elettorale nominato

- 29.3. L'espressione del voto deve essere fatta con l'indicazione del nome e del cognome della persona preferita. In caso di omonimia può seguire una specificazione di altro elemento distintivo (età, stato civile, professione, ecc...).
- 29.4. È auspicabile che il presidente del seggio elettorale posseda, oltre all'atto normativo, anche lo Statuto e il Regolamento nazionale dell'ACI.
- 29.5. Si vota a scrutinio segreto indicando le preferenze, secondo il numero previsto, su schede ove sono riportati tutti i soci con diritto di voto che alla data di celebrazione dell'AEP abbiano i requisiti previsti dal presente AN.
- 29.6 Escludendo la possibilità di delega al voto ed allo scopo di consentire l'esercizio dell'elettorato attivo anche ai soci con reale impedimento al raggiungimento della sede del seggio elettorale, l'AEP può costituire un seggio speciale formato dal Presidente e da due scrutatori che raccolga i voti presso i soci che si trovino nella suddetta situazione (cfr RN 7,1).
- 29.7 A parità di voti è eletto il più anziano di vita associativa cioè chi è iscritto da più anni in ACI.

30. Elezione del CP durante l' AEP

- 30.1. L'AEP decide il numero di preferenze esprimibili su ogni scheda (pari al massimo al 75% degli eleggibili nel CP), in accordo con le disposizioni inviate dal CD per la celebrazione delle AEP.
- 30.2. L'AEP designa, fra gli aderenti all'ACI con diritto di voto, un seggio elettorale formato da tre membri: un presidente e due scrutatori, uno dei quali avente funzione di segretario.

31. Elezione dei delegati per l'Assemblea Elettiva Diocesana (AED).

- 31.1. L'AEP designa, fra gli aderenti all'ACI con diritto di voto, i delegati parrocchiali alla AED.
- 31.2. I delegati all'AED saranno eletti in numero tale (max 3) in modo che rappresentino le varie componenti presenti nell'associazione parrocchiale (adulti, giovani, educatori ACR). Inoltre, ogni Associazione che abbia più di 100 soci (compresa l'ACR) ha diritto ad un altro rappresentante sempre eletto dall'assemblea parrocchiale.
- 31.3. L'AEP sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, può dare mandato al Consiglio Parrocchiale di elegerli.

32. Designazione dei candidati all'AED

- 32.1. L'AEP designa, fra gli aderenti all'ACI con diritto di voto, i candidati all'Elezione del CD presso AED.
- 32.2. Si possono designare come candidati all'AED un adulto, un giovane o un educatore ACR se nell'associazione parrocchiale sono presenti i relativi settori.
- 32.3. All'uopo verrà preparata apposita scheda con i nomi dei soci con diritto di voto che posseggono i criteri di eleggibilità al CD previsti dal presente AN, suddivisi in liste per settori ed educatori ACR. Lo stesso socio non potrà essere presente contemporaneamente nelle liste di settore ed in quella degli educatori ACR.
- 32.4. Si vota a scrutinio segreto esprimendo due preferenze per ciascuna lista.

32.5. Risultano eletti alla candidatura diocesana l'adulto, il giovane e l'educatore ACR che abbiano avuto il maggior numero di preferenze nella propria lista. A parità di voti è eletto il più anziano di vita associativa cioè chi è iscritto da più anni in ACI.

33. L' AEP per associazioni con meno di 20 soci

33.1. In caso di associazioni con meno di 20 soci iscritti tra adulti e giovani l'assemblea parrocchiale assume le seguenti funzioni e dinamiche.

33.2. All' AEP partecipano con diritto di voto gli aderenti adulti e giovani che sono convocati per iscritto almeno 15 giorni prima della sua celebrazione

33.3. L' AEP, previo accordo con la presidenza diocesana per definirne la data, deve essere presieduta da un membro della Presidenza diocesana o da un suo delegato facente parte del consiglio diocesano non aderente presso l'associazione parrocchiale interessata.

33.4. L' AEP elegge con formula diretta il Presidente designato, i responsabili associativi, il rappresentante all'Assemblea Elettiva Diocesana e gli eventuali candidati all' AED.

33.5. L'assemblea fissa il numero dei componenti eletti del consiglio garantendo possibilmente la rappresentanza di tutte le componenti e provvede alla designazione del Presidente Parrocchiale con scrutinio segreto.

33.6. L'assemblea può eleggere i responsabili parrocchiali per adulti, giovani ed ACR a scrutinio segreto.

Il consiglio parrocchiale di Azione Cattolica

34. Compiti del Consiglio Parrocchiale (CP)

34.1. Il consiglio parrocchiale è responsabile della vita e dell'attività di tutta l'associazione parrocchiale di fronte all'assemblea, alla comunità cristiana e all'autorità ecclesiastica.

34.2. E' garante dell'identità associativa

34.3. Promuove, coordina e verifica le attività dei gruppi.

34.4. Si impegna a completare l'associazione se qualche articolazione è assente.

34.5. Cura la scelta e la formazione dei responsabili e degli educatori.

34.6. Dispone la celebrazione unitaria dell'adesione e dell'assemblea.

34.7. Si assicura che chi domanda di aderire all'ACI accetti gli impegni e i doveri che con ciò assume e ne cura la formazione e l'accompagnamento ad una adesione consapevole attraverso un cammino di preparazione all'adesione.

34.8 Approva annualmente **il rendiconto economico e finanziario.**

35. Composizione del Consiglio Parrocchiale

- 35.1. Il CP è composto da almeno 5 membri ed esprime i rappresentanti di tutte le componenti e le articolazioni della vita associativa.
- 35.2. È eleggibile a consigliere parrocchiale ogni aderente che abbia i requisiti richiesti dal presente AN.
- 35.3. Il numero dei componenti eletti del consiglio è fissato dall'Assemblea Parrocchiale garantendo la rappresentanza di tutte le articolazioni.
- 35.4. In caso di dimissioni di un membro del consiglio parrocchiale, con diritto di voto, sarà sostituito dal primo dei non eletti dello stesso settore di appartenenza.
- 35.5. Fanno parte del CP con voto consultivo gli animatori i responsabili educativi che non risultino già eletti.

36. Articolazione del Consiglio Parrocchiale

- 36.1. I consiglieri eletti dal consiglio parrocchiale individueranno il presidente parrocchiale designato, i responsabili parrocchiali adulti, giovani e ACR.
- 36.2. Il CP su mandato dell'assemblea provvede alla individuazione dei delegati presso AED.
- 36.3. Il CP può cooptare e/o avvalersi di collaboratori e incaricati per le realtà specifiche (giovanissimi, ACR, coppie, GAAG, segreteria...)
- 36.4. Qualora un membro cooptato nel consiglio Parrocchiale sia eletto all'incarico di Presidente, responsabile (del settore adulti, del settore giovani o dell'ACR), oppure a quello di segretario o amministratore acquisisce diritto di voto.

37. Dinamiche del CP

- 37.1. Il C.P. si riunisce in maniera ordinaria almeno ogni trimestre secondo un calendario che viene stabilito, in fase di programmazione, all'inizio dell'anno associativo.
- 37.2. Il CP può essere convocato in maniera straordinaria:
 - dal presidente parrocchiale
 - 1/3 dei consiglieri aventi diritto di voto
 - dal presidente diocesano

38. Il presidente parrocchiale

- 38.1. Il presidente parrocchiale (responsabile unitario) rappresenta l'associazione parrocchiale, presiede l'assemblea e il consiglio parrocchiale e ne convoca e coordina i lavori.
- 38.2. Entro dieci giorni dalla sua costituzione, il consiglio parrocchiale, sentito il parere del parroco, propone al Vescovo, tramite la Presidenza Diocesana, la nomina del presidente parrocchiale.
- 38.3. Il Presidente parrocchiale designato è eletto a scrutinio segreto da almeno il 75% dei consiglieri eletti.
- 38.4. È eleggibile all'incarico di presidente ogni aderente che abbia compiuto 19 anni e che abbia maturato un'esperienza associativa non inferiore ai 5 anni senza soluzione di continuità.

- 38.5. In casi eccezionali e su richiesta dell'assemblea parrocchiale (suffragata dal 75% dei voti favorevoli), la presidenza diocesana si riserva la facoltà di derogare i requisiti necessari riguardanti l'eleggibilità all'incarico di Presidente parrocchiale e di consigliere parrocchiale.
- 38.6. In caso di dimissioni o cessazione anticipata del mandato il consiglio parrocchiale si riunisce per designare un nuovo presidente parrocchiale. L'elezione è effettuata con le stesse modalità previste dal presente articolo.

39. I Responsabili associativi

- 39.1. Oltre al Presidente Parrocchiale, il consiglio elegge i responsabili associativi che coadiuveranno il presidente nella cura dei settori e della vita associativa. Questi saranno, in accordo con la presenza e la consistenza dei settori ed articolazioni, da uno a due per gli adulti e giovani, e da uno a due responsabili Acr.
- 39.2. Allo scopo di rendere visibile oltre che fattiva l'attenzione educativa degli adulti e dei giovani dell'azione cattolica verso i ragazzi, i responsabili dell'ACR ove presenti entrambi i settori, saranno un adulto e un giovane.
- 39.3. La nomina del segretario e dell'amministratore parrocchiale è proposta dal presidente e ratificata dal consiglio parrocchiale.

CAPITOLO V

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

40. L'associazione interparrocchiale

- 40.1. Come previsto dall'art. 23 comma 3 dello statuto, possono costituirsi associazioni interparrocchiali.
- 40.2. Per quanto attiene alle norme riguardanti le strutture organizzative, gli organi e le regole di funzionamento, si deve fare riferimento alle normative previste per l'associazione parrocchiale.

Ordinamento del collegamento territoriale intermedio

41. La struttura zonale

- 41.1. La struttura zonale rappresenta l'incontro delle realtà associative esistenti nella medesima zona ed è sede in cui tali realtà tendono a raggiungere una reciproca solidarietà, a formulare criteri di lavoro comune e a partecipare alla vita dell'associazione diocesana.
- 41.2. La struttura zonale sviluppa il proprio servizio anche in rapporto alla dinamica sociale ed ecclesiale.
- 41.3. L'organismo preposto al coordinamento della struttura zonale è il comitato di zona.

42. Il comitato di zona

- 42.1. Il Comitato di Zona è composto dai presidenti parrocchiali delle associazioni presenti nella zona pastorale o da un loro delegato, dai responsabili delle associazioni nascenti e dai membri della zona presenti nel CD e nelle equipe diocesane.
- 42.2. Il CZ si costituisce nel corso della prima conferenza dei consigli parrocchiali successivo alla Assemblea Elettiva Diocesana.
- 42.3 **I componenti del CZ** eleggono a scrutinio segreto, tra i presidenti parrocchiali facenti parte dei CZ, un referente che provvederà a convocarlo ed a coordinare i lavori.
- 42.4 Compito del comitato zonale è:
- Studiare un piano di attività unitarie per la zona pastorale;
 - Tenere i contatti tra il consiglio diocesano e le associazioni parrocchiali;
 - Convocare l'assemblea zonale;
 - Valutare la possibilità dell'istituzione di gruppi interparrocchiali e assegnarle loro un responsabile educativo;
 - Relazionare l'azione cattolica con le realtà istituzionali, culturali e associative presenti sul territorio.
 - Valutare, promuovere e istituire i movimenti diocesani.

CAPITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ DIOCESANA

43. La responsabilità diocesana

- 43.1. L'assunzione di responsabilità presso il Centro Diocesano è da considerarsi momento importante di servizio alla chiesa locale; per questo coloro che sono chiamati a vivere tale servizio devono essere nella condizione di dedicare l'energia e il tempo necessario. Le associazioni parrocchiali sono quindi impegnate a indicare e sostenere tali persone.
- 43.2. L'Associazione Diocesana è il luogo privilegiato di comunione con la Chiesa Diocesana e con il suo Vescovo. La meta della comunione diventa un impegno per ciascuna Associazione parrocchiale, che può offrire il suo contributo in questo senso anzitutto usando correttamente lo strumento democratico elettivo.
- 43.3. La comunione e la unitarietà vanno ricercate tenendo vivi i rapporti tra i responsabili diocesani e quelli parrocchiali, e facendo funzionare gli organismi della struttura associativa secondo i criteri della democraticità e della rappresentatività. Le diversità di valutazione, le differenze di opinioni non devono far dimenticare che l'Azione Cattolica è una associazione di laici chiamata a vivere la comunione e a promuoverla in tutta la comunità.

Ordinamento della Associazione Diocesana

44. L'Assemblea Diocesana

- 44.1. L'Assemblea diocesana è composta da tutti i laici della diocesi che aderiscono all'ACI, giovani e adulti. I ragazzi dell'ACR si rendono presenti tramite i loro educatori.
- 44.2. L'Assemblea diocesana viene convocata due volte l'anno allo scopo di:

- presentare e discutere all'inizio dell'A.A il programma elaborato secondo gli orientamenti pastorali della diocesi e in riferimento all'attenzione annuale associativa
 - discutere e analizzare, alla fine dell' A.A. la realizzazione del programma associativo diocesano.
- 44.3. Può essere convocata una assemblea straordinaria per la discussione e/o l'approvazione di particolari atti inerenti la vita associativa diocesana.
- 44.4. L'Assemblea Diocesana approva l'Atto Normativo diocesano e le sue successive modifiche, che diventano operative dopo aver ricevuto il favorevole parere di conformità da parte del Consiglio Nazionale, ai sensi degli artt. 21-22 dello Statuto e art.14 del Regolamento Nazionale.

L'Assemblea Diocesana Elettiva

45. Operazioni preliminari l'indizione dell'AED.

- 45.1. Nel corso della conferenza dei consigli parrocchiali precedente l'assemblea elettiva diocesana sarà costituita la commissione elettorale che sarà composta almeno dal Segretario Diocesano (o da un suo delegato), da tre consiglieri diocesani (uno per settore e uno per l'ACR) e due presidenti parrocchiali in carica.
- 45.2. In caso di dimissioni di un membro della Commissione Elettorale, la sostituzione sarà operata dal CD fino all'AED oppure dall'ufficio di presidenza dell'AED se necessario durante i lavori dell'AED.
- 45.3. I lavori dell'assemblea diocesana saranno condotti secondo quanto disposto dal regolamento dell'assemblea elettiva diocesana stilato dal consiglio diocesano e approvato dalla conferenza dei consigli parrocchiali precedente l'assemblea elettiva diocesana.

46. Indizione, compiti e partecipazione all'AED.

- 46.1. L'AED è indetta dal Presidente Diocesano nella stagione assembleare, dopo che il Consiglio Diocesano ha approvato il regolamento della AED elaborato dalla commissione elettorale.
- 46.2 L'Assemblea Diocesana elettiva elegge almeno 21 membri componenti il Consiglio Diocesano. L'Assemblea elegge pure i propri rappresentanti all'Assemblea nazionale dell'ACI o, sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, può dare mandato al Consiglio diocesano di elegerli. Il numero degli eleggibili è determinato nell'ambito del Regolamento dell' AED e la composizione per adulti, giovani, educatori ACR verrà ivi definita in proporzione rispetto a quella dei componenti l'AED.
- 46.3 L'Assemblea Diocesana Elettiva è costituita dai Presidenti Parrocchiali, dai delegati delle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali; dai componenti il consiglio diocesano uscente; dai responsabili dei Gruppi e i segretari dei Movimenti dell'ACI formalmente costituiti in diocesi.
- 46.4 All'AED possono essere ammessi uditori senza diritto di voto con le modalità previste dal Regolamento dell'AED.
- 46.5 Gli assistenti diocesani, parrocchiali, interparrocchiali, di movimento, i candidati non delegati e quanti saranno invitati all'assemblea partecipano ai lavori senza diritto di voto.

- 46.6 Le Associazioni parrocchiali sono rappresentate all'Assemblea Diocesana Elettiva dal Presidente parrocchiale e dai rappresentanti eletti dall'AEP secondo le modalità previste dall'art 31 del presente AN.
- 46.7 Le Associazioni parrocchiali fino a 20 soci e che hanno svolto l'AEP secondo le modalità dell'art 33 del presente AN, saranno rappresentate presso AED dal presidente e da un solo delegato.
- 46.8 Ogni Gruppo e Movimento dell'ACI diocesano, di cui all'art. 20 comma 4 dello Statuto, partecipa all'Assemblea Diocesana Elettiva con un numero di delegati compreso tra tre e nove e definito e più precisamente definito nel Regolamento dell'AED.
- 46.9 Per le associazioni parrocchiali che non sono in regola con l'aggiornamento delle adesioni e il versamento dei contributi associativi o che non hanno celebrato l'AEP, viene ammesso d'ufficio come delegato esclusivamente il presidente parrocchiale in carica.
- 46.10 Durante i lavori dell'assemblea diocesana saranno previsti momenti di accoglienza e conoscenza reciproca per i ragazzi dell'EDR al fine sottolineare gli impegni e le responsabilità e spazi in cui dare voce ai ragazzi, alla loro riflessione e alle loro proposte.

47. Candidature all'AED

- 47.1. Sono eleggibili a membri del consiglio diocesano tutti i soci che rientrano nei requisiti previsti dall'art. 12 che sono stati candidati dalle associazioni parrocchiali o mediante richiesta di candidatura sottoscritta dal candidato e da 10 delegati AED.
- 47.2. I nominativi dei candidati proposti dalle associazioni parrocchiali (al massimo uno per ogni settore e uno per l'ACR) saranno comunicati contestualmente ai nomi dei delegati all'assemblea diocesana).
- 47.3. Le candidature espresse nel corso dei lavori dell'assemblea diocesana saranno presentate nei termini e secondo i tempi previsti dal regolamento AED .
- 47.4. Tutte le candidature saranno convalidate dalla commissione elettorale, previo accertamento dei prerequisiti previsti dall'art. 12
- 47.5. Non sono eleggibili al CD i candidati a qualsiasi titolo che comunichino per iscritto alla commissione elettorale la propria indisponibilità, tutti i candidati che alla verifica della commissione elettorale risultino non in possesso dei requisiti richiesti, il Presidente Diocesano uscente se ha già svolto due mandati.
- 47.6. In caso di indisponibilità di un candidato designato dalle parrocchie, la commissione elettorale provvederà alla sua sostituzione attingendo al primo dei non eletti della relativa lista parrocchiale.

Il Consiglio Diocesano

48. Prime funzioni del CD

- 48.1. Il Consiglio diocesano eletto, si riunisce entro dieci giorni dall'Assemblea Elettiva e, presieduto dal consigliere più anziano, provvede alla formulazione della proposta della terna di nomi per la nomina del Presidente diocesano, secondo quanto previsto dall'art.10 comma del R.N.
- 48.2. Avvenuta la nomina del presidente diocesano da parte del Vescovo, il CD convocato dal Presidente Nominato, elegge quattro Vicepresidenti (due giovani e due adulti), il Responsabile

ed il Vice-responsabile dell'ACR. Provvederà altresì alla nomina del Segretario e l'Amministratore su proposta del Presidente.

49. Composizione del CD

49.1. Il Consiglio diocesano è composto:

- dai membri eletti dall'Assemblea diocesana
- dal Segretario dei Gruppi o Movimenti dell'ACI.
- dai referenti dei Comitati di Zona costituiti;
- da ulteriori membri cooptati su proposta dalla Presidenza e ratifica del CD per ragioni di opportunità pastorale ed associativa.

49.2 I membri del consiglio cooptati e i referenti dei CZ che non siano contestualmente membri eletti del CD non hanno diritto di voto tranne nel caso dei membri di Presidenza che non siano già consiglieri (art. 22.1.c dello Statuto)

49.3 Ove il Consiglio decidesse di chiedere ad un membro di Presidenza di lasciare il suo mandato è richiesta la maggioranza qualificata dei consiglieri aventi diritti di voto. Tale decisione scaturisce quando risultano essere venute meno le condizioni previste dallo Statuto e dal presente Atto Normativo per l'adesione all'Associazione.

50. Compiti del CD

50.1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.

50.2. Può costituire commissioni di lavoro ed uffici per attività unitarie, ne nomina i responsabili su proposta dalla Presidenza, ne verifica i programmi e la loro attuazione.

50.3. Cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali.

50.4. Approva il bilancio e controlla la gestione dell'Associazione diocesana.

50.5. Convoca l'Assemblea per discutere la programmazione annuale diocesana e/o per approfondire argomenti di particolare interesse.

50.6. Convoca la conferenza dei Consigli Parrocchiali per la formazione specifica dei responsabili associativi parrocchiali, per la discussione e l'approvazione del programma annuale e per ogni altro tipo di attività che richieda la discussione e l'approvazione collegiale.

50.7. Promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Gruppi e dei Movimenti, ne coordina le attività, ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro segretari.

51. Funzionamento del CD

51.1. Il Consiglio diocesano si riunisce ordinariamente almeno sei volte l'anno secondo il calendario definito in fase di programmazione e, in via straordinaria, su richiesta del PD o di almeno un terzo dei componenti; la convocazione del CD può essere estesa ad altre componenti associative a seconda delle esigenze emerse.

51.2. Le convocazioni e le decisioni del CD sono considerate valide purché, in prima convocazione, risulti presente almeno la metà più uno dei membri aventi diritto deliberativo, ed in seconda convocazione di un terzo più uno dei membri aventi diritto deliberativo.

51.3. Le deliberazioni del CD devono essere registrate nel verbale delle sedute e rese pubbliche con i mezzi che saranno ritenuti idonei.

51.4. Ciascun membro è tenuto alla riservatezza sul contenuto delle discussioni avvenute nel corso delle sedute del CD quando queste sono riferite a persone o fatti ad esse riconducibili.

La Presidenza Diocesana

52. Costituzione e compiti della presidenza Diocesana.

52.1 La Presidenza Diocesana è formata dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (due adulti e due giovani) per seguire le finalità associative con riferimento ai Settori" (art. 22.1.c dello Statuto), dal Responsabile ACR e dal vice-responsabile ACR, dal Segretario e dall'Amministratore. I segretari dei Gruppi o dei Movimenti diocesani, il responsabile della SDFR e i responsabili di eventuali uffici o commissioni sono chiamati a partecipare ogniqualvolta si trattano argomenti che riguardano situazioni e questioni attinenti all'ambito di rispettiva competenza.

52.2 La Presidenza Diocesana:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli e ne garantisce l'unità;
- stila la programmazione diocesana e coordina l'attività associativa;
- cura costanti rapporti di comunione con le comunità ecclesiali e con gli organismi di partecipazione;
- assicura la stabile collaborazione con gli Assistenti, che con la loro presenza, essendo membri dell'unico presbiterio diocesano, rappresentano l'unità di ogni parrocchia intorno al Vescovo.

53. Il Presidente diocesano

53.1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità Rappresenta l'Associazione diocesana sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile.

54. I Vicepresidenti di settore e i responsabili ACR

54.1. I Vicepresidenti, il Responsabile e il vice- responsabile Diocesano ACR coadiuvano con responsabilità propria il PD nella promozione e coordinamento dell'attività dei settori ed articolazioni a loro affidate. Rispondono presso il CD e la Presidenza Diocesana del loro operato; formano, convocano e presiedono le Equipe Diocesane e presiedono le articolazioni della CCP di rispettiva competenza.

54.2. Garantisce e promuovono l'unitarietà e la collegialità , rappresentano il settore di propria competenza sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile.

54.3. Analoga responsabilità e funzioni sono attribuite al responsabile e vice responsabile ACR in ordine alla vita associativa dei ragazzi e all'attività degli educatori limitatamente alla specifica funzione.

55. Il segretario Diocesano e gli uffici di segreteria

55.1. Il Segretario diocesano assicura il funzionamento generale della struttura diocesana e ne risponde al Consiglio diocesano.

55.2. Sono richieste al segretario diocesano tutte le caratteristiche previste per i responsabili associativi.

55.3. Il CD può, su proposta del Presidente, stabilire la costituzione di un ufficio di segreteria diocesana che verrà presieduta dal Segretario Diocesano.

55.4. L'ufficio di segreteria è composto da Segretario diocesano che lo presiede, lo coordina e ne è il responsabile unitario; dai segretari delle équipe di settore, dal segretario della SDFR. Ha il compito di:

- a) verificare che tutti gli atti dei Consigli di qualsiasi livello che interessano il CD siano conformi allo SN al RN e all'AN;
- b) definire, in accordo con il PD e ADU, l'ordine del giorno(odg) del CD;
- c) verbalizzare, registrare e conservare quanto discusso e deciso nel CD e tutti gli atti provenienti e destinati a persone o organi associativi a qualsiasi livello;
- d) pubblicare, attuare e verificare l'attuazione delle decisioni del CD;
- e) gestire la comunicazione interna ed esterna dell'associazione;
- f) tenere l'archivio storico dell'associazione;
- g) istituire d'accordo con l'amministrazione diocesana un ufficio adesioni individuandone un responsabile.

56. L'Amministratore diocesano ed il comitato per gli affari economici

56.1. L'Amministratore Diocesano assicura gli atti amministrativi della Struttura Diocesana, e ne risponde al CD.

56.2. Sono richieste all'amministratore diocesano tutte le caratteristiche previste per i responsabili associativi oltre che specifiche competenze amministrative proporzionate alle dinamiche amministrative dell'Associazione Diocesana.

56.3. L'Amministratore Diocesano è coadiuvato da un **Comitato per gli affari economici**, con funzioni consultive. Il Comitato per gli affari economici dell'Associazione diocesana è composto dall'Amministratore, che lo presiede, e almeno da due soci eletti, competenti in materia amministrativa, nominati dal Consiglio Diocesano su proposta del Presidente.

Altri organismi di partecipazione diocesani

57. L'Equipe Diocesane

57.1. L'Equipe diocesane Adulti, Giovani e ACR sono composte dai consiglieri di settore e da uno o più rappresentanti per zona pastorale.

57.2. I membri dell' equipe diocesane sono proposti (almeno uno per ogni zona pastorale non già consigliere) dai rispettivi responsabili di settore alla Presidenza Diocesana che ne ratifica la proposta. Essi vengono convocati dopo aver sentito il parere vincolante del rispettivo presidente parrocchiale e fatta comunicazione all' Assistente parrocchiale da parte dell' Assistente diocesano di settore

57.3. L'Equipe sono presiedute e coordinate dai responsabili di settore. Questi provvederanno a nominare un segretario e un rappresentante presso la SDFR con funzione di collaboratore.

57.4. E' compito dell' equipe:

- a. Realizzare in forma concreta gli obiettivi dell'Associazione nell'ambito del triennio
- b. Pianificare gli itinerari di studio e formazione per i responsabili educativi ed associativi di settore.
- c. Collaborare con i responsabili della SDFR nella programmazione dei piani di studio dei rispettivi settori.

58. L'Equipe Diocesana dei Ragazzi (EDR)

58.1. L'equipe diocesana dei ragazzi è un'esperienza che aiuta i ragazzi a esprimere il loro protagonismo confrontandosi con la realtà delle altre parrocchie e a maturare lo spirito e il valore della DIOCESANITÀ.

58.2. I ragazzi che costituiscono l'EDR:

- studieranno i contributi dei loro coetanei scritti in occasione dei convegni e delle assemblee nazionali insieme ai contributi delle associazioni parrocchiali.
- condurranno la verifica della vita associativa e dei cammini proposti in ACR provando a pensare ad alcune proposte (ponendosi dal punto di vista dell'associazione diocesana).

58.3. L'EDR sarà composta da due rappresentanti per ogni associazione parrocchiale in cui è presente l'ACR e durerà in carica due anni.

58.4. Il caso di impossibilità a continuare l'incarico il rispettivo consiglio parrocchiale provvederà a surrogare il rappresentante dell'EDR uscente.

59. La Conferenza dei Consigli Parrocchiali

59.1. La Conferenza dei Consigli Parrocchiali (CCP) è costituita da tutti i membri

- dei consigli Parrocchiali ed Interparrocchiali,
- del Consiglio diocesano
- delle equipe diocesane
- dai segretari dei movimenti diocesani
- dall'ufficio della SDFR

59.2. E' convocata secondo un calendario definito in fase di programmazione annuale almeno due volte l'anno:

- per la formazione specifica dei responsabili associativi parrocchiali,
- per la divulgazione di informazioni e approfondimenti riguardanti attività di formazione ordinaria e straordinaria.

- per la discussione e l'approvazione del programma annuale
- per promuovere lo scambio delle esperienze e favorire la conoscenza reciproca delle varie realtà associative parrocchiali,
- per ogni altro tipo di attività che richieda la discussione e l'approvazione collegiale.

60. La Scuola Diocesana Formazione Responsabili

- 60.1. Presso l'Associazione Diocesana di AC di Conversano-Monopoli è' istituita la Scuola Diocesana Formazione Permanente (SDFR) allo scopo di fornire i prerequisiti e di promuovere la formazione permanente a sostegno del servizio dei Responsabili Associativi ed Educativi dell' AC. Essa si articolerà secondo quanto contenuto del progetto della SDFR e nel relativo programma annuale che verrà pubblicato contestualmente al programma diocesano.
- 60.2. Ai fine di ottemperare meglio ai suoi scopi la scuola prevedrà almeno:
- un I livello unitario per la formazione di base (propedeutico al secondo livello)
 - un II livello, di settore, destinato alla formazione di coloro che hanno frequentato il I livello;
 - un III livello unitario destinato a coloro che hanno concluso il II livello e ai presidenti parrocchiali.
- 60.3. E' diretta da un responsabile proposto dalla Presidenza Diocesana e ratificato dal CD tra i consiglieri eletti o cooptati ed è coadiuvato da un ufficio.
- 60.4. L'Ufficio è composto da un segretario proposto dal responsabile della SDFR e ratificato dal Consiglio, dai vicepresidenti e dal responsabile ACR, da due membri per ogni equipe diocesana.
- 60.5. La SDFR è regolata e strutturata secondo un apposito regolamento e piano operativo approvato dal Consiglio Diocesano.
- 60.6. L'attività annuale è articolata secondo un programma elaborato dall'ufficio della SDFR ed approvato dal CD.
- 60.7 La partecipazione alla SDFR è condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività di responsabile educativo dell'Azione Cattolica. Deroghe a tale principio possono essere operate dal CD in casi di particolare necessità.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Patrimonio e contributi associativi

61. L'attività dell'azione cattolica italiana quale attività senza scopo di lucro

- 61.1. 1. L'Associazione diocesana non ha scopo di lucro; non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

62. Risorse e patrimonio.

- 62.1. L'Associazione trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:
- a) dalle quote associative dei soci;

- b) dai contributi e dalle liberalità dei privati, (soci compresi), dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- c) da donazioni e lasciti testamentari;
- d) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f) da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'Associazione a qualunque titolo.

62.2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.

62.3. I beni dell'Associazione possono essere mobili, immobili e mobili registrati e devono essere ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

62.4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni libere in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

63. Contributi associativi ordinari.

63.1. I soci dell'Azione Cattolica Italiana contribuiscono personalmente, nei modi stabiliti dal Regolamento e secondo le proprie possibilità, al finanziamento delle attività dell'Associazione locale, diocesana e nazionale.

63.2. La misura dei contributi associativi è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base delle indicazioni stabilite dal Consiglio nazionale.

63.3. Le quote o contributi mediante i quali i soci concorrono al finanziamento delle attività associative non sono trasmissibili né rivalutabili.

63.4. La misura dei contributi va preferibilmente determinata contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo facendo riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività. L'entità dei contributi deve tener conto della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.

63.5. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente al momento dell'adesione o della conferma per i soci che la rinnovano entro e comunque non oltre l' 8 dicembre di ogni anno.

63.6. Le Associazioni parrocchiali dovranno trasferire le quote associative presso il CD entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

63.7. Il Cd potrà stabilire particolari regimi di partecipazione economica dei soci in relazione alle nuove adesioni o a particolari situazioni.

64. Ricorso straordinario alla base associativa.

64.1. Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano, in via straordinaria, può deliberare di richiedere a tutta la base associativa, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

GESTIONE AMMINISTRATIVA

65. Norme per l'attività amministrativa dell'Associazione diocesana.

65.1. La responsabilità della amministrazione di ciascuna Associazione diocesana spetta al CD, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal CD su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli affari economici, con funzioni consultive.

66. Norme per l'attività amministrativa dell'Associazione Parrocchiale.

66.1. A livello parrocchiale la responsabilità della amministrazione è assunta dal Consiglio Parrocchiale che può affidarne la cura al Presidente Parrocchiale che potrà avvalersi dell'aiuto dell' Amministratore parrocchiale. E' prerogativa del Consiglio Parrocchiale determinare le competenze e le facoltà in campo amministrativo spettanti al Presidente e all'Amministratore Parrocchiale.

66.2. Per le associazioni parrocchiali fino a 20 aderenti l'amministrazione parrocchiale è assunta direttamente dal Presidente.

66.3. Per gli atti di ordinaria amministrazione, salvo diversa disposizione del Consiglio, il Presidente e l'Amministratore possono agire singolarmente mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria la delibera del Consiglio che incaricherà il Presidente e/o l'Amministratore per l'esecuzione di quanto deliberato.

67. Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione

67.1. A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito elencati gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione:

a) ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

- Compiere tutte le operazioni legate al tesseramento annuale compreso l' incasso delle quote e l'invio di quanto spettante al Centro Nazionale
- Accendere e/o estinguere conti correnti postali e/o bancari esclusivamente su base attiva e compiere tutte le operazioni sugli stessi conti . E' comunque conferita al Presidente la facoltà di limitare eventualmente sia qualitativamente che quantitativamente l'operatività concessa all'Amministratore sui conti correnti postali e bancari.
- Acquistare testi, pubblicazioni e materiale vario destinato ai soci fino all'importo massimo di Euro 1.500 (millecinquecento/00) per singola operazione e comunque fino ad un importo massimo di Euro 4.000(quattromila) su base annua. L'incarico di acquistare testi, pubblicazioni e materiale vario destinato ai soci può essere delegato all'eventuale Responsabile della sussidiazione associativa nei limiti massimi stabiliti per il Presidente e/o l'Amministratore.
- Acquistare beni strumentali all'attività sociale fino ad un importo massimo di spesa di Euro 500 (cinquecento) .
- Sottoscrivere **la proroga** della Polizza assicurativa contratta che preveda il rinnovo automatico in caso di mancata disdetta

b) STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

- Acquistare testi, pubblicazioni e materiale vario destinato ai soci per un'importo superiore ad Euro 1.500 (millecinquecento/00) per singola operazione e comunque superiore ad Euro 4.000(quattromila) su base annua.
- Acquistare beni strumentali all'attività sociale per un importo di spesa superiore ad Euro 500 (cinquecento/oo00)
- Procedere alla disdetta della Polizza assicurativa contratta ed alla eventuale sottoscrizione di altra polizza con la stessa Compagnia o con un'altra.
- Stabilire le quote per i campi diocesani , per la SDFR e per ogni altra iniziativa intrapresa dall' Associazione.
- Assunzione di ogni eventuale impegno a favore di terzi per un importo superiore ad Euro 1.500,00(millecinquecento/00)

67.2. Tutte le cifre espresse nel presente disciplinare sono da ritenersi esemplificative e vanno annualmente definite dal CD con apposito atto.

67.3. Per quanto non indicato nel presente disciplinare la capacità deliberativa viene conferita al Consiglio Diocesano.

68. Norma di rinvio per le attività amministrative

68.1 Ai fini della normativa amministrativa delle associazioni territoriali, per quanto non espressamente precisato, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'associazione diocesana.